



# **REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE**

*della fondazione di partecipazione e di ripartizione degli importi derivanti  
dalla condivisione dell'energia della comunità di energia rinnovabile*

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del *23.12.2024*

## Sommario

<b>Articolo 1</b> .....	1
<i>Finalità del Regolamento</i> .....	1
<b>Articolo 2</b> .....	1
<i>Definizioni</i> .....	1
<b>Articolo 3</b> .....	1
<i>Ambito di applicazione</i> .....	1
<b>Articolo 4</b> .....	1
<i>Finalità e attività della Fondazione</i> .....	1
<b>Articolo 5</b> .....	1
<i>I partecipanti e i produttori terzi</i> .....	1
<b>Articolo 6</b> .....	3
<i>Procedura di ammissione</i> .....	3
<b>Articolo 7</b> .....	5
<i>Permanenza e recesso</i> .....	5
<b>Articolo 8</b> .....	6
<i>Banca dati/Piattaforma</i> .....	6
<b>Articolo 9</b> .....	7
<i>Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica immessa in rete e dell'energia elettrica condivisa</i> .....	7
<b>Articolo 10</b> .....	7
<i>Distribuzione dei benefici</i> .....	7
<b>Articolo 11</b> .....	13
<i>Contribuzione ai fini del funzionamento della Fondazione di Partecipazione</i> .....	13
<b>Articolo 12</b> .....	14
<i>Adozione</i> .....	14

## **Articolo 1**

### *Finalità del Regolamento*

1. In esecuzione dello Statuto è approvato dal Consiglio di Amministrazione il presente Regolamento, che disciplina l'organizzazione della Fondazione, nonché l'utilizzo degli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della [Direttiva 2018/2001](#) s.m.i., ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del [D.lgs. n. 199/2021](#) e le relative disposizioni applicative, tra cui la [Delibera ARERA 727/2022](#) e il [DM MASE 414 del 7.12.2023](#), ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata).

## **Articolo 2**

### *Definizioni*

Si rinvia alle definizioni indicate all'art. 1, [Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022](#) s.m.i..

## **Articolo 3**

### *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per tutti i partecipanti, nonché per gli Organi della Fondazione.
2. Ogni eventuale modifica al presente Regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione nelle forme e nei modi indicati nello Statuto.
3. Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

## **Articolo 4**

### *Finalità e attività della Fondazione*

1. La Fondazione persegue le finalità e svolge le attività indicate dagli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto.

## **Articolo 5**

### *I partecipanti e i produttori terzi*

1. L'adesione alla Fondazione è aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, queste siano PMI e la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

2. Sono Partecipanti della Fondazione, a prescindere dalla qualificazione e dalla categoria di appartenenza, ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 dello Statuto, le persone fisiche e i soggetti di diritto o enti che, ai sensi e nei limiti di legge, in particolare secondo quanto previsto dalla [Direttiva 2018/2001](#) s.m.i. e dalle relative disposizioni di recepimento, tra cui il [D.lgs. n. 199/2021](#), il [DM MASE 414 del 7.12.2023](#) e le Regole Operative adottate con [DD MASE 22/2024](#), ss.mm.ii., possono parteciparvi.

Possono far parte della Fondazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, nonché i produttori di energia i cui impianti possono rilevare per la condivisione dell'energia ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della [Direttiva 2018/2001](#) s.m.i., ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del [D.lgs. n. 199/2021](#) e le relative disposizioni applicative, tra cui la [Delibera ARERA 727/2022](#), il [DM MASE 414 del 7.12.2023](#) e il [DD MASE 22/2024](#).

Possono essere Partecipanti anche soggetti non facenti parte delle configurazioni per le quali venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso ai sensi della [Delibera ARERA 727/2022](#), il [DM MASE 414 del 7.12.2023](#) e il [DD MASE 22/2024](#), purché abbiano la residenza, il domicilio, la dimora o la sede nell'area delle Configurazioni.

3. I Partecipanti si dividono in:

- "Fondatori" (art. 10 dello Statuto);
- Soci "Ordinari" (art. 11 dello Statuto);
- Semplici Partecipanti (art. 12 dello Statuto)

4. Quando nel presente Regolamento si menzionano i Partecipanti, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di qualsiasi categoria.

5. Non è ammessa la categoria di Partecipanti temporanei. Il numero dei Partecipanti è illimitato.

6. Per ogni Configurazione afferente ad una cabina primaria può essere istituito dal Consiglio di Amministrazione un Comitato di Gestione, che ha la funzione di formulare pareri vincolanti sulla ripartizione e sull'utilizzo degli importi per la condivisione dell'energia relativi alla propria Configurazione.

La destinazione degli importi non ripartiti è individuata nell'ambito di un ventaglio di iniziative proposte approvate dal Consiglio di Amministrazione.

7. I Partecipanti facenti parte delle singole Configurazioni sono membri di diritto del relativo Comitato di Gestione. Ogni partecipante può far parte di una o più Configurazione e del relativo Comitato di gestione, ove costituito.

8. Il funzionamento dei Comitati di Gestione è disciplinato con Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

9. La Fondazione può stipulare accordi con produttori terzi, per la messa a disposizione di energia destinata all'autoconsumo secondo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto. I produttori terzi non entrano a far parte della Fondazione.

I produttori terzi, che non appartengono alla CER, possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica.

Anche gli impianti di produzione esterni alla CER devono essere conformi a quanto previsto dalle regole operative adottate dal GSE di cui all'[Allegato 1](#) al [Decreto Direttoriale del MASE n. 22 del 23.02.2024](#), ss.mm.ii..

Ogni impianto di proprietà di un produttore terzo può essere messo a disposizione di una sola Configurazione. La messa a disposizione dell'impianto rileva solo per l'erogazione dei benefici economici e non ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete, che resta liberamente definibile dal produttore.

Il produttore terzo deve conferire al Referente apposito mandato affinché l'impianto o gli impianti/UP rilevino nell'ambito della configurazione o affinché per tali impianti il Referente possa richiedere il ritiro dedicato a suo nome.

Il produttore terzo deve impegnarsi a consentire l'accesso agli impianti, qualora il GSE dovesse richiederlo ai fini dell'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dalla [Delibera ARERA 727/2022](#).

Il produttore terzo deve impegnarsi ad eseguire le proprie obbligazioni, oltre che in osservanza con le disposizioni contrattuali, compatibilmente con le finalità della CER. In particolare, il produttore terzo si deve impegnare a esercire l'impianto nel rispetto degli accordi definiti con la CER per le finalità della CER medesima nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento, nonché a versare alla Fondazione il corrispettivo in caso di recesso anticipato, secondo quanto previsto al successivo articolo 7.4. A fronte di tali impegni, salvo diversa previsione tra le parti contenuta nell'accordo per la messa a disposizione dell'impianto e, in ogni caso, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, al produttore terzo verrà riconosciuta una quota dei benefici secondo quanto previsto dal successivo art. 10, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto.

## **Articolo 6**

### *Procedura di ammissione*

1. Chiunque voglia aderire alla Fondazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- avere i requisiti previsti dallo Statuto;
- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante Partecipante le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione come specificato di seguito;
- fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare mandato alla Fondazione per la costituzione e gestione della/e Configurazione/i, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del [TIAD](#), individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del [D.lgs. n. 199/2021](#);
- acconsentire al trattamento dei dati personali forniti ai sensi dell'art. 13 del

Regolamento UE 2016/679 come da informativa allegata alla domanda di ammissione;

- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e i regolamenti adottati;
- dichiarare di conferire mandato irrevocabile alla Fondazione, in persona del Referente di incassare gli incentivi conseguenti all'energia autoconsumata;
- (nel caso di prosumer/produttori) l'impegno a mettere a disposizione l'impianto alla CER e ad esercirlo nel rispetto degli accordi definiti con la CER per le finalità della CER medesima e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento, nonché l'eventuale dichiarazione di rinunciare alla quota di incentivo prevista dall'art. 10 del presente Regolamento.

2. Il modello di domanda di ammissione è disponibile sul sito della Fondazione o, quando ancora non realizzato, sui siti istituzionali degli Enti Fondatori;

3. Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:

a) (nel caso di persone giuridiche) copia della deliberazione dell'organo amministrativo competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso del soggetto richiedente nella Fondazione;

b) (per i prosumer/produttori) copia dell'accordo con la Fondazione per il conferimento degli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione stessa, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE, disponibile sul sito della Fondazione; l'accordo dovrà prevedere l'impegno a mettere a disposizione l'impianto alla CER e ad esercirlo nel rispetto degli accordi definiti con la CER per le finalità della CER medesima e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento, nonché la previsione del corrispettivo che il prosumer/produttore dovrà versare alla Fondazione in caso di recesso anticipato, secondo quanto previsto al successivo articolo 7;

c) copia del mandato per la costituzione e gestione della/e Configurazione/i, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del [TIAD](#) e per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE, disponibile sul sito della Fondazione o, quando non ancora realizzato, sui siti istituzionali degli Enti Fondatori;

d) modello di auto dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, con allegata copia della carta di identità della persona fisica richiedente l'ammissione o del legale rappresentante della persona giuridica richiedente, disponibile sul sito della Fondazione o, quando non ancora realizzato, sui siti istituzionali degli Enti Fondatori.

4. Ricevuta la domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere al soggetto che intende aderire alla Fondazione integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione originariamente presentata, i quali devono pervenire entro trenta giorni da tale richiesta.

5. La valutazione del Consiglio di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione alla Fondazione e su quanto necessario a garantire l'effettività dell'azione delle configurazioni di autoconsumo diffuso della Fondazione quale comunità energetica rinnovabile nel fornire i benefici previsti.

6. L'ammissione quale Partecipante è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

7. Sulle domande di ammissione il Consiglio di Amministrazione decide nella prima riunione successiva al ricevimento delle domande medesime e l'eventuale rigetto motivato è comunicato entro 60 giorni dall'assunzione della decisione all'interessato, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che deciderà nei successivi 60 giorni.

8. Nel caso di richiesta di ammissione di nuovi Fondatori, la quota da apportare al Fondo di dotazione sarà determinata applicando il coefficiente di 1,2787723785 per numero di abitanti come risultante dall'ultimo elenco ISTAT disponibile al momento della presentazione della domanda.

La quota da apportare al Fondo di dotazione per i Soci ordinari sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

## **Articolo 7**

### *Permanenza e recesso*

1. Il rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle decisioni assunte dagli Organi della Fondazione è indispensabile per la permanenza di ciascun Partecipante nell'ambito della Comunità Energetica Rinnovabile.

2. Si fa presente che, in conformità a quanto previsto dalla Parte III, Capitolo 2, Sezione 3 delle [Regole operative del GSE](#), in caso di impianto che abbia beneficiato del contributo in conto capitale previsto dal PNRR, il partecipante, produttore o prosumer, che non sottoscriva il contratto di incentivazione per l'erogazione della tariffa incentivante e nel caso in cui non garantisca il funzionamento dell'impianto di produzione nell'ambito della configurazione per almeno 5 anni, incorre nella revoca del contributo PNRR.

3. In caso di impianti che abbiano beneficiato del contributo in conto capitale, per recesso anticipato si intende quello effettuato dal prosumer o produttore entro cinque anni dall'accesso all'incentivo dell'impianto, ovvero entro cinque anni dall'ammissione alla CER se successiva all'attivazione dell'impianto.

4. In caso di impianti che non abbiano beneficiato del contributo in conto capitale, per recesso anticipato si intende quello effettuato dal prosumer o produttore entro tre anni dall'accesso all'incentivo dell'impianto, ovvero entro tre anni dall'ammissione alla CER se successiva all'attivazione dell'impianto.

5. Ferme restando le disposizioni previste dallo Statuto e dalla normativa vigente per quanto attiene il recesso e l'esclusione dei Partecipanti dalla Fondazione, in caso di recesso anticipato da parte di un Partecipante *prosumer* o produttore che non sia una persona fisica, lo stesso sarà tenuto a versare alla Fondazione una somma pari all'8% della tariffa incentivante percepita dall'impianto (o degli impianti) messo(i) a disposizione della Configurazione nell'anno precedente al recesso (secondo quanto

---

risultante dall'ultima rilevazione del GSE disponibile)<sup>1</sup>, secondo quanto previsto dagli artt. 3, 14 e 16 dello Statuto. L'importo della penale non potrà comunque essere superiore alla somma complessivamente percepita a titolo di incentivo nel periodo di permanenza nella CER.

6. In caso di produttore terzo, l'accordo con cui conferisce l'impianto nella disponibilità della Fondazione e conferisce mandato al Referente per la valorizzazione dovrà contenere, oltre alle previsioni di cui al precedente articolo 5.9, una clausola che preveda il pagamento da parte del produttore del corrispettivo per il recesso anticipato calcolato in modo conforme a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, fatti salvi eventuali diversi accordi con il produttore.

## **Articolo 8**

### ***Banca dati/Piattaforma***

1. La Fondazione costituisce e aggiorna costantemente una banca dati contenente le informazioni relative ai Partecipanti.

2. Tale Banca dati/Piattaforma ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile, verificare la corretta applicazione da parte dei Partecipanti degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e verificare la corretta applicazione da parte dei Partecipanti di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento. Inoltre, fornirà agli Organi della Fondazione elementi di valutazione per la scelta delle attività da acquisire e conoscere le necessità e le disponibilità dei Partecipanti.

3. Le notizie per l'istituzione della Banca dati/Piattaforma saranno fornite dai Partecipanti (persone fisiche o persone giuridiche) e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti. I Partecipanti sono tenuti a comunicare alla Fondazione, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che gli Organi della Fondazione riterranno opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.

4. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno dei Partecipanti le seguenti informazioni:

- (Caratteristiche delle persone giuridiche): denominazione, forma costitutiva, sede, copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, con relative relazioni, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione con relativi volumi di energia consumata e prelevata nell'ultimo anno solare, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili con relativi volumi di energia prodotta, autoconsumata e

---

<sup>1</sup> Nel caso che, per qualunque ragione, non sia disponibile la misura dell'incentivo nell'anno precedente, anche in caso di permanenza inferiore, si procederà a calcolare l'incentivo che si sarebbe prodotto su base annuale, utilizzando la media dell'incentivo prodotto in base ai mesi disponibili.



immessa sulla rete pubblica nell'ultimo anno solare.

- (Caratteristiche delle persone fisiche): dati personali, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione con relativi volumi di energia consumata e prelevata nell'ultimo anno solare, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili con relativi volumi di energia prodotta, autoconsumata e immessa sulla rete pubblica nell'ultimo anno solare.

## **Articolo 9**

### *Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica immessa in rete e dell'energia elettrica condivisa*

1. La Fondazione, ha per oggetto principale anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei Partecipanti della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla Fondazione stessa ai sensi dell'art. 31 del [D.lgs. n. 199/2021](#), promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile.
2. I Partecipanti all'atto dell'adesione alla Fondazione conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del [D.lgs. n. 199/2021](#), dell'art. 3.4 lett. e) del TIAD e della relativa normativa per tempo applicabile, per la costituzione e gestione della configurazione, nonché la richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.
3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla Fondazione, obbligandosi ciascun Partecipante a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli.
4. Compete esclusivamente alla Fondazione ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti dei Partecipanti.

## **Articolo 10**

### *Distribuzione dei benefici*

1. La Fondazione è delegata e responsabile del riparto dell'energia condivisa e gestisce le partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D.lgs 199/2021. La Fondazione, altresì, può essere delegata quale soggetto responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa.

Gli importi corrisposti alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della [Direttiva 2018/2001](#) s.m.i., ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del [D.lgs. n. 199/2021](#) e le relative disposizioni applicative, tra cui la [Delibera ARERA 727/2022](#) e il [DM MASE 414 del 7.12.2023](#), ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione

dell'energia elettrica autoconsumata) saranno utilizzati dalla Fondazione per il perseguimento degli scopi indicati nello Statuto.

2. Per il sostenimento dei costi di gestione e in ogni caso per il mantenimento del proprio equilibrio economico-finanziario, è di spettanza della Fondazione il 20%<sup>2</sup> dei benefici derivanti dalla tariffa incentivante e dal relativo contributo di valorizzazione.

La parte residua dei benefici ricevuti dalla Fondazione sarà ripartita con le modalità individuate ai paragrafi successivi.

3. La distribuzione dei benefici derivanti dalla valorizzazione e dalla incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione, sarà effettuata secondo i principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale all'apporto di ciascun Partecipante, tenuto conto delle caratteristiche di ciascun Partecipante (produttore/prosumer) e degli impegni assunti nei confronti della Fondazione (tenuto proporzionalmente conto delle attitudini tecnico-operative e/o dell'eventuale impegno finanziario del singolo Partecipante).

4. La distribuzione dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa avverrà sulla base dei seguenti criteri.

4.1. In caso di impianti che non hanno beneficiato dell'incentivo in conto capitale.

#### - Fondatori

Tipologia di beneficio economico	% produttori/prosumer <sup>3</sup>	% consumatori <sup>4</sup>
Valorizzazione dell'energia autoconsumata: quota di <b>energia elettrica oggetto di incentivazione</b> .	40%	4%
Valorizzazione della vendita dell'energia: quota <b>energia NON oggetto di incentivazione</b> .	52%	0%
<b>Tariffa incentivante</b> su energia oggetto di incentivazione – quota corrispondente a percentuali di condivisione fino a massimo il <b>55%</b> .	40%	4%
<b>Tariffa incentivante</b> su energia oggetto di incentivazione – quota eccedentaria a percentuali di condivisione fino al <b>55%</b> .	0%	0%
Restituzione componenti tariffarie su <b>energia oggetto di incentivazione</b> .	40%	4%

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i Produttori proporzionalmente all'energia immessa in rete su base oraria dagli impianti di proprietà messi a disposizione della CER e ponderando in funzione della tariffa incentivante spettante a ciascun impianto secondo le regole tempo per tempo vigenti.

In deroga a quanto previsto nella tabella precedente sul riparto dei benefici economici per i Produttori, con specifico riferimento agli impianti facenti parte delle configurazioni

<sup>2</sup> Con esclusione delle somme dovute per la valorizzazione della vendita dell'energia non oggetto di incentivazione.

<sup>3</sup> Percentuale sul totale dei benefici, inclusa la percentuale in capo alla Fondazione.

<sup>4</sup> Percentuale sul totale dei benefici, inclusa la percentuale in capo alla Fondazione.

che accedono alla tariffa incentivante e per i quali il Produttore non intenda conferire il mandato relativo all'immissione in rete ed alla valorizzazione, l'eventuale quota di ripartizione per la componente di "Valorizzazione della vendita di energia" sarà determinata, nel rispetto del principio di parità di trattamento, compensando tale valore a valere sugli importi spettanti per la tariffa premio spettante all'Impianto.

I benefici economici saranno suddivisi tra i Consumatori proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, consumata su base oraria, da ciascun POD.

### - Soci ordinari

Tipologia di beneficio economico	% produttori/prosumer <sup>5</sup>	% consumatori <sup>6</sup>
Valorizzazione dell'energia autoconsumata: quota di <b>energia elettrica oggetto di incentivazione</b> .	20%	3%
Valorizzazione della vendita dell'energia: quota <b>energia NON oggetto di incentivazione</b> .	31%	0%
<b>Tariffa incentivante</b> su energia oggetto di incentivazione – quota corrispondente a percentuali di condivisione fino a massimo il <b>55%</b> .	20%	3%
<b>Tariffa incentivante</b> su energia oggetto di incentivazione – quota eccedentaria a percentuali di condivisione fino al <b>55%</b> .	0%	0%
Restituzione componenti tariffarie su <b>energia oggetto di incentivazione</b> .	20%	3%

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i Produttori proporzionalmente all'energia immessa in rete su base oraria dagli impianti di proprietà messi a disposizione della CER e ponderando in funzione della tariffa incentivante spettante a ciascun impianto secondo le regole tempo per tempo vigenti.

In deroga a quanto previsto nella tabella precedente sul riparto dei benefici economici per i Produttori, con specifico riferimento agli impianti facenti parte delle configurazioni che accedono alla tariffa incentivante e per i quali il Produttore non intenda conferire il mandato relativo all'immissione in rete ed alla valorizzazione, l'eventuale quota di ripartizione per la componente di "Valorizzazione della vendita di energia" sarà determinata, nel rispetto del principio di parità di trattamento, compensando tale valore a valere sugli importi spettanti per la tariffa premio spettante all'Impianto.

I benefici economici saranno suddivisi tra i Consumatori proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, consumata su base oraria, da ciascun POD.

<sup>5</sup> Percentuale sul totale dei benefici, inclusa la percentuale in capo alla Fondazione.

<sup>6</sup> Percentuale sul totale dei benefici, inclusa la percentuale in capo alla Fondazione.

### - Semplici partecipanti

Tipologia di beneficio economico	% produttori/prosumer <sup>7</sup>	% consumatori <sup>8</sup>
Valorizzazione dell'energia autoconsumata: quota di <b>energia oggetto di incentivazione</b> .	10%	3%
Valorizzazione della vendita dell'energia: quota <b>energia NON oggetto di incentivazione</b> .	17%	0%
<b>Tariffa incentivante</b> su energia oggetto di incentivazione – quota corrispondente a percentuali di condivisione fino a massimo il <b>55%</b> .	10%	3%
<b>Tariffa incentivante</b> su energia oggetto di incentivazione – quota eccedentaria a percentuali di condivisione fino al <b>55%</b> .	0%	80% consumatori diversi da impresa.
Restituzione componenti tariffarie su <b>energia oggetto di incentivazione</b> .	10%	3%

I benefici economici saranno suddivisi tra i Produttori proporzionalmente all'energia immessa in rete su base oraria dagli impianti di proprietà messi a disposizione della CER e ponderando in funzione della tariffa incentivante spettante a ciascun impianto secondo le regole tempo per tempo vigenti.

In deroga a quanto previsto nella tabella precedente sul riparto dei benefici economici per i Produttori, con specifico riferimento agli impianti facenti parte delle configurazioni che accedono alla tariffa incentivante e per i quali il Produttore non intenda conferire il mandato relativo all'immissione in rete ed alla valorizzazione, l'eventuale quota di ripartizione per la componente di "Valorizzazione della vendita di energia" sarà determinata, nel rispetto del principio di parità di trattamento, compensando tale valore a valere sugli importi spettanti per la tariffa premio spettante all'Impianto.

I benefici economici saranno suddivisi tra i Consumatori proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, consumata su base oraria, da ciascun POD.

#### 4.2. In caso di impianti che hanno beneficiato dell'incentivo in conto capitale.

### - Fondatori

Tipologia di beneficio economico	% produttori/prosumer <sup>9</sup>	% consumatori <sup>10</sup>
Valorizzazione dell'energia autoconsumata: quota di <b>energia elettrica oggetto di incentivazione</b> .	30%	14%
Valorizzazione della vendita dell'energia: quota <b>energia NON oggetto di incentivazione</b> .	52%	0%

<sup>7</sup> Percentuale sul totale dei benefici, inclusa la percentuale in capo alla Fondazione.

<sup>8</sup> Percentuale sul totale dei benefici, inclusa la percentuale in capo alla Fondazione.

<sup>9</sup> Percentuale sul totale dei benefici, inclusa la percentuale in capo alla Fondazione.

<sup>10</sup> Percentuale sul totale dei benefici, inclusa la percentuale in capo alla Fondazione.

<b>Tariffa incentivante</b> su energia oggetto di incentivazione – quota corrispondente a percentuali di condivisione fino a massimo il <b>55%</b> .	30%	14%
<b>Tariffa incentivante</b> su energia oggetto di incentivazione – quota eccedentaria a percentuali di condivisione fino al <b>55%</b> .	0%	0%
Restituzione componenti tariffarie su <b>energia oggetto di incentivazione</b> .	30%	14%

I benefici economici saranno suddivisi tra i Produttori proporzionalmente all'energia immessa in rete su base oraria dagli impianti di proprietà messi a disposizione della CER e ponderando in funzione della tariffa incentivante spettante a ciascun impianto secondo le regole tempo per tempo vigenti.

In deroga a quanto previsto nella tabella precedente sul riparto dei benefici economici per i Produttori, con specifico riferimento agli impianti facenti parte delle configurazioni che accedono alla tariffa incentivante e per i quali il Produttore non intenda conferire il mandato relativo all'immissione in rete ed alla valorizzazione, l'eventuale quota di ripartizione per la componente di "Valorizzazione della vendita di energia" sarà determinata, nel rispetto del principio di parità di trattamento, compensando tale valore a valere sugli importi spettanti per la tariffa premio spettante all'Impianto.

I benefici economici saranno suddivisi tra i Consumatori proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, consumata su base oraria, da ciascun POD.

#### - Soci ordinari

Tipologia di beneficio economico	% produttori/prosumer <sup>11</sup>	% consumatori <sup>12</sup>
Valorizzazione dell'energia autoconsumata: quota di <b>energia elettrica oggetto di incentivazione</b> .	10%	13%
Valorizzazione della vendita dell'energia: quota <b>energia NON oggetto di incentivazione</b> .	31%	0%
<b>Tariffa incentivante</b> su energia oggetto di incentivazione – quota corrispondente a percentuali di condivisione fino a massimo il <b>55%</b> .	10%	13%
<b>Tariffa incentivante</b> su energia oggetto di incentivazione – quota eccedentaria a percentuali di condivisione fino al <b>55%</b> .	0%	0%
Restituzione componenti tariffarie su <b>energia oggetto di incentivazione</b> .	10%	13%

I benefici economici saranno suddivisi tra i Produttori proporzionalmente all'energia

<sup>11</sup> Percentuale sul totale dei benefici, inclusa la percentuale in capo alla Fondazione.

<sup>12</sup> Percentuale sul totale dei benefici, inclusa la percentuale in capo alla Fondazione.

immessa in rete su base oraria dagli impianti di proprietà messi a disposizione della CER e ponderando in funzione della tariffa incentivante spettante a ciascun impianto secondo le regole tempo per tempo vigenti.

In deroga a quanto previsto nella tabella precedente sul riparto dei benefici economici per i Produttori, con specifico riferimento agli impianti facenti parte delle configurazioni che accedono alla tariffa incentivante e per i quali il Produttore non intenda conferire il mandato relativo all'immissione in rete ed alla valorizzazione, l'eventuale quota di ripartizione per la componente di "Valorizzazione della vendita di energia" sarà determinata, nel rispetto del principio di parità di trattamento, compensando tale valore a valere sugli importi spettanti per la tariffa premio spettante all'Impianto.

I benefici economici saranno suddivisi tra i Consumatori proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, consumata su base oraria, da ciascun POD.

#### - Semplici partecipanti

Tipologia di beneficio economico	% produttori/prosumer <sup>13</sup>	% consumatori <sup>14</sup>
Valorizzazione dell'energia autoconsumata: quota di <b>energia oggetto di incentivazione</b> .	5%	8%
Valorizzazione della vendita dell'energia: quota <b>energia NON oggetto di incentivazione</b> .	17%	0%
<b>Tariffa incentivante</b> su energia oggetto di incentivazione – quota corrispondente a percentuali di condivisione fino a massimo il <b>55%</b> .	13%	0%
<b>Tariffa incentivante</b> su energia oggetto di incentivazione – quota eccedentaria a percentuali di condivisione fino al <b>55%</b> .	0%	80% consumatori diversi da impresa.
Restituzione componenti tariffarie su <b>energia oggetto di incentivazione</b> .	5%	8%

I benefici economici saranno suddivisi tra i Produttori proporzionalmente all'energia immessa in rete su base oraria dagli impianti di proprietà messi a disposizione della CER e ponderando in funzione della tariffa incentivante spettante a ciascun impianto secondo le regole tempo per tempo vigenti.

In deroga a quanto previsto nella tabella precedente sul riparto dei benefici economici per i Produttori, con specifico riferimento agli impianti facenti parte delle configurazioni che accedono alla tariffa incentivante e per i quali il Produttore non intenda conferire il

<sup>13</sup> Percentuale sul totale dei benefici, inclusa la percentuale in capo alla Fondazione.

<sup>14</sup> Percentuale sul totale dei benefici, inclusa la percentuale in capo alla Fondazione.

mandato relativo all'immissione in rete ed alla valorizzazione, l'eventuale quota di ripartizione per la componente di "Valorizzazione della vendita di energia" sarà determinata, nel rispetto del principio di parità di trattamento, compensando tale valore a valere sugli importi spettanti per la tariffa premio spettante all'Impianto.

I benefici economici saranno suddivisi tra i Consumatori proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, consumata su base oraria, da ciascun POD.

5. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere dei Comitati di Gestione, ove costituiti, potrà istituire un "*Fondo di contrasto alla povertà energetica*", con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di Consumatori della CER in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica (Partecipanti in Fascia Protetta). L'elenco dei Partecipanti consumatori appartenenti a tale categoria è redatto su segnalazione e approvazione dell'Amministrazione comunale territorialmente competente.

6. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato da:

- Su richiesta del Consiglio di Amministrazione utilizzando, in tutto o in parte, i benefici economici destinati alla Fondazione;
- Donazioni spontanee;
- Finanziamenti pubblici o privati;
- Devoluzione da parte dei Partecipanti dei benefici economici loro spettanti.

7. I Partecipanti non potranno pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla Fondazione.

## **Articolo 11**

### ***Contribuzione ai fini del funzionamento della Fondazione di Partecipazione***

1. È facoltà del Consiglio di Amministrazione prevedere una quota associativa annuale di adesione, anche differenziata per tipologia di Partecipante aderente, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, che contribuirà insieme ad altre entrate alla copertura dei costi di funzionamento della Fondazione ed eventualmente gli investimenti della stessa, fermo restando che alle diverse categorie di Partecipanti sono riconosciuti i medesimi diritti.

2. L'eventuale quota associativa deve essere determinata entro il 30 giugno di ogni anno e sarà esigibile dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Per i nuovi Partecipanti la quota dell'anno in corso, ove prevista, andrà corrisposta al momento dell'adesione in misura proporzionale al periodo residuo dell'annualità in corso.

4. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

## **Articolo 12**

### *Adozione*

Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta del 23.12.2024.